PREFAZIONE

al Codex Iuris Canonici 1917[1]

La Chiesa si è proposta sempre, e specialmente da quando le leggi dell'Impero Romano furono raccolte nel *Corpus Iuris*, che si formasse un'unica collezione dei sacri canoni, di modo che la loro conoscenza, applicazione e osservanza potesse risultare a tutti più facile. Pertanto non è da stupirsi se nel corso dei secoli sono state realizzate ed edite un buon numero di sillogi (raccolte) di leggi ecclesiastiche.

In tale campo, come ben sappiamo, le leggi emanate prima di Graziano (circa 1140-1150) [si suole] ancor oggi denominarle *ius antiquum*; quelle che da Graziano arrivano al Concilio di Trento (anni 1545-1563), *ius novum* (sebbene per noi siano già antichissime), quelle infine successive al Concilio Tridentino, *ius novissimum*. È superfluo qui ricordare che le leggi dello *ius antiquum*, quelle, vale a dire, che sono state promulgate prima del tempo di Graziano, sono anch'esse contenute nelle collezioni di *ius novum*, delle quali dovremo parlare più avanti.

È anche cosa risaputa che le raccolte di *ius antiquum* sono state composte da privati, senza l'ordine della Sede Apostolica. Nei primi secoli, le raccolte canoniche non furono altro che le stesse leggi, specialmente quelle emanate dai Concili, disposte in ordine cronologico; tra esse ha particolare importanza l'antica collezione dei canoni promulgati dai Concili Orientali, specialmente il Niceno, che si deve considerare come il principio e la fonte di quasi tutte le collezioni antiche. Essa fu tradotta in latino da DIONIGI IL PICCOLO, che raccolse, inoltre, quelle auree lettere decretali che i Pontefici Romani avevano scritto tra i secoli IV e V. L'opera di Dionigi il Piccolo, una volta entrata nell'uso della Chiesa di Roma, godette di tale autorità che, aggiunta la legislazione successiva, papa Adriano ne fece dono al re dei Franchi Carlo, come codice proprio della Chiesa Romana; e, fatto proprio dai Franchi, lo si cominciò a chiamare con il nome proprio di *Liber canonum*.

Tra le collezioni chiamate cronologiche, quasi ultima in ordine di tempo, privata, e tuttavia notissima per l'uso che ne veniva fatto, si colloca la raccolta, edita a metà del secolo IX, che passa falsamente sotto il nome di Isidoro Mercatore. L'Autore, ignoto, aggiunse ad una collezione già amplissima in uso in Spagna, molte lettere falsamente attribuite ai Pontefici Romani dei secoli precedenti. Tuttavia, al contrario di quanto sostenevano i nemici del nome cattolico, è oggi opinione comune che la disciplina della Chiesa, non abbia ricevuto sostanziali mutamenti dalle decretali apocrife pseudo-isodoriane.

Da allora in poi si svilupparono le collezioni dette *sistematiche*; in esse, infatti, i canoni, qualsiasi sia la loro origine, vengono disposti sotto vari titoli e, seguendo un certo ordine logico, secondo il loro senso e la materia di cui si occupano. Di tali raccolte non poche furono preparate nel secolo XI, perché fossero d'aiuto a quanti, sotto la guida di San Gregorio VII, operavano per la tutela dei diritti e della libertà della Chiesa; tutte però persero, per così dire, importanza all'apparire del Decreto di Graziano.

A metà del secolo XII il monaco Graziano, uomo di acutissimo ingegno, intuendo appieno quanto sarebbe giovato al bene comune che i canoni, fino ad allora dispersi,

[1] La presente traduzione dalla lingua latina è stata curata da. B. Caglioti – M. Cionini – B. Esposito. Il testo originale si trova nella seguente edizione semi-ufficiale: *Codex Iuris Canonici*, Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus, Praefatione, Fontium annotatione et Indice analitico-alphabetico ab Em.mo P. Card. Gasparri auctus, Romae 1919, pp. XXI-XLIII.

privi di unità e non raramente in discordanza gli uni con gli altri, venissero raccolti e ordinati assieme, intraprese l'ordinamento di una nuova e uniforme raccolta di leggi ecclesiastiche: essa prese il nome dapprima di *Concordia discordantium canonum*, e, dopo la morte dello stesso Graziano, di *Decretum Gratiani*. Egli, tuttavia, non operò solamente una pura e semplice raccolta, ma anche, nel limite delle possibilità dell'epoca, trattò l'argomento con tale erudizione e sapienza, da gettare come le fondamenta degli studi del diritto canonico, e da avviarne gli inizi, con una evidentissima utilità per i posteri.

Graziano ha raccolto l'amplissimo materiale per il suo decreto da tutte le collezioni precedenti; agli innumerevoli canoni dei Concili, alle Decretali e ai Rescritti dei Romani Pontefici aggiunse abbondantissime referenze dalla Sacra Scrittura e dalle opere dei Santi Padri e degli Scrittori ecclesiastici; altre le ha desunte da libri in uso nella Chiesa di Roma e in altre Chiese, come ad esempio l'O*rdo Romanus*, il *Liber diurnum RR. Pontificum*, inoltre da alcuni libri penitenziali; vi accluse finalmente non pochi riferimenti dal diritto romano e germanico.

Il *Decretum Gratiani* non godette mai di autorità pubblica. Sebbene, infatti, la Sede Apostolica ne abbia più di una volta curato la riedizione emendata e la pubblicazione, tuttavia né lo dichiaro mai autentico, né diede forza di legge a tutti e singoli canoni che ivi venivano riportati: il perché non l'abbia fatto è facilmente intuibile ad un serio esame di questi canoni. Ne consegue quindi che ai canoni contenuti nel *Decretum Gratiani* non sia mai stata data altra autorità di quanta ne derivano dalle fonti; bisogna dunque dire che un buon numero [di canoni] delle varie collezioni, e soprattutto della pseudo-isodoriana, non meritano alcuna fiducia.

Dopo la pubblicazione del D*ecretum Gratiani* si tennero due Concili Ecumenici, vale a dire il Terzo e il Quarto Concilio Lateranense; i Pontefici che ressero la Chiesa a quell'epoca dunuqe, e anzitutto Alessandro III e Innocenzo III, che meritano di essere annoverati tra i più insigni legislatori, non solo arricchirono la Chiesa con una sapientissima legislazione, ma anche definirono alcuni punti della disciplina, anche di massima importanza, che fino allora erano restati incerti o che in pratica non avevano avuto ancora una retta interpretazione.

Allorché ci si accorse che per completare e integrare il *Decretum Gratiani* erano necessarie ed opportune nuove raccolte, si compilarono, l'una dopo l'altra più di una *Collectiones*, tra le quali le più importanti, cinque, furono indicate con il nome di *Prima Collectio, Secunda Collectio,* ecc. Nella *Prima Collectio* o *Compilatio* (an.1190) BERNARDO PAPIENSE, che la pubblicò, volle raccogliere i canoni che Graziano aveva tralasciato e le leggi emanate successivamente; l'ordine delle materie e la disposizione da lui seguiti rimangono immutati nelle raccolte che recepirono questa prima. La *Collectio* o *Compilatio* detta *Tertia*, vide la luce per ordine e a cura di Innocenzo III, e con l'aiuto di PIETRO DA BENEVENTO, suddiacono e notaio di questo Pontefice. Essa comprendeva tutte le decretali di Innocenzo III fino al dodicesimo anno del suo pontificato (1198-1210); Egli la promulgò con la Costituzione Apostolica *Devotioni Vestrae*, del 28 dicembre 1210, indirizzata ai maestri e uditori dell'Università di Bologna "*...perché essi, senza dubbi di sorta, potessero servirsene all'occorrenza sia nei giudizi che nelle lezioni*". Ben presto GIOVANNI GALLESE o WALLENSE, senza alcun mandato dalla Sede Apostolica, raccolse alcune leggi emanate dal tempo di Graziano fino ad Innocenzo III, soprattutto le Decretali di Clemente III e di Celestino III; per questo motivo a questa *Compilatio*, sebbene sia stata fatta dopo la *Tertia*, fu dato il nome di *Secunda*. È dubbio chi abbia compilato la *Compilatio Quarta* che comprendeva le Decretali Innocenziane emanate fino all'anno 1215, e i canoni del Concilio Lateranense IV, celebrato nel frattempo; un numero considerevole di autori, tra cui il Papa Benedetto

XIV, ritengono essere stata redatta sotto l'auspicio dello stesso Innocenzo III. Infine la *Compilatio Quinta*, nella quale erano contenute le decretali di Onorio III, fu compilata per ordine dello stesso Pontefice; egli nella bolla di promulgazione *Novae causarum* del 31 gennaio 1226, indirizzata al maestro Tancredo, arcidiacono bolognese, così si esprimeva: "*Pertanto con tale documento apostolico ci affidiamo al tuo giudizio, perché tu possa fare uso senza ombra di dubbio dei documenti ufficialmente pubblicati, e tu possa farli accettare dagli altri sia nei tribunali che nelle scuole*". Da queste pochi dati comprendiamo agevolmente che di queste collezioni la *Tertia* e la *Quinta* furono certamente autentiche, e con probabilità lo fu anche la *Quarta*; quelle invece precedenti sono prive di autorità pubblica, pertanto i canoni, che quasi nella totalità sono genuini, mantennero il valore giuridico originale.
In seguito, dal momento che una mole così ingente di collezioni non poteva se non creare difficoltà nei giudizi, la Sede Apostolica maturò l'intenzione di produrre pubblicamente una raccolta nuova e unica: la compilò GREGORIO IX, il quale, avvalendosi dell'aiuto di SAN RAIMONDO DI PEÑAFORT O.P., pubblicò nel 1234 i *Quinque libros Decretalium*. Per che motivo avesse intrapreso un'opera così complessa, lo stesso Pontefice lo dirà chiaramente nella bolla di promulgazione *Rex pacificus* datata il 5 settembre dello stesso anno: "*dal momento che appariva chiaro che le diverse Costituzioni e Lettere Decretali dei Nostri Predecessori, disseminate in volumi diversi, (alcune del tutto simili, altre in contraddizione l'una con l'altra, altre ancora eccessivamente prolisse), non facevano che indurre confusione, e che inoltre altre, non inserite nei volumi succitati, molto spesso erano oggetto di dubbio circa l'autenticità in sede di tribunale, abbiamo voluto per l'utilità comune e in special modo degli studenti, redigerle in un solo volume, eliminata ogni cosa superflua, grazie all'opera del diletto figlio fra Raimondo, nostro cappellano e penitenziere, aggiungendovi infine le Costituzioni e Lettere Decretali Nostre grazie alle quali vengono chiariti non pochi punti prima d'ora rimasti oscuri*". Abrogate quindi tutte le collezioni pubblicate dal *Decretum Gratiani* fino ad allora, vietò per il futuro che alcuno ne componesse senza una peculiare autorizzazione della Sede Apostolica: "*volendo dunque che tutti usino solo questa raccolta, sia nei Tribunali, sia nelle lezioni, strettamente proibiamo che alcuno osi farne un'altra senza permesso speciale della Sede Apostolica*". Con tale raccolta, come risulta evidente, cessò ogni autorità pubblica delle *Compilationes*, pur autentiche, di Innocenzo III e di Onorio III.
Quarantasei anni dopo tuttavia essendo state emanate di continuo un numero ingente di leggi che rimanevano al di fuori dei *Quinque libri Decrealium*, BONIFACIO VIII vi aggiunse un sesto, dandogli la medesima autorità di cui godevano le Decretali di Gregorio IX. "*Posti a capo del governo della Santa Chiesa di Roma* –parole di Bonifacio nella Bolla di promulgazione datata il 3 maggio 1298- *che l'altezza dell'imperscrutabile provvidenza divina volle, con decisione immutabile, porre a capo di tutte le Chiese, e cui concesse la suprema magistratura sull'intero Orbe, siamo sollecitati da continue preoccupazioni, e spinti dalla assidua considerazione, conformemente all'ufficio del Nostro ministero, di impegnarci nello studio di una viva preoccupazione, per quanto tempo ancora Ci sarà concesso dal Cielo, a favore del bene dei sudditi, nella prosperità dei quali sta la Nostra stessa prosperità. Ci facciamo volontariamente carico di preoccupazioni, per la tranquillità loro, e passammo anche notti insonni, perché fossero tolti di mezzo al popolo gli scandali. Quelle controversie poi, che la natura umana (sempre pronta a produrne in forme nuove), si perita di far sorgere quotidianamente, per quanto Ci è possibile, le reprimiamo, sia rendendo nuovamente pubbliche le leggi antiche, sia promulgandone di nuove. Ora, dal momento che dopo la compilazione, così provvida ed opportuna, del volume delle Decretali da parte del Nostro predecessore Gregorio IX, di felice*

memoria, sono state emanate su diversi argomenti un numero considerevole di decretali sia da lui stesso sia, successivamente, dagli altri Pontefici Romani: di alcune delle quali si è spesso dubitato, nei tribunali e nelle scuole, se fossero veramente delle decretali, o circa i loro autori: Noi volendo eliminare del tutto una tale ambiguità e incertezza, che portava a tanti una gran perdita di tempo, e volendo chiarire definitivamente quali delle Decretali bisognerà d'ora in poi ritenere, e quali definitivamente rifiutare,…abbiamo fatto esaminare tali Decretali; quindi, dopo aver completamente soppresso molte di esse (dal momento che son risultate o date a tempo, o contraddittorie, o contrarie ad altri diritti, o ancora del tutto superflue), e delle altre, alcune tra queste abbreviate, altre totalmente o parzialmente mutate, operato molte correzioni, tagli, e integrazioni, abbiamo dato ordine di raccogliere in un unico Libro, assieme con alcune Costituzioni Nostre, e di aggiungervi una titolazione adeguata. Tale Libro, destinato ad essere apposto agli altri cinque volumi del citato Libro delle Decretali, abbiamo deciso di chiamarlo Sextus, affinché il medesimo volume, organizzato in un numero senario di libri, perfezioni lo svolgersi dell'amministrazione, e la disciplina dei costumi". A chi poi preferisse che i *Libri quinque Decretalium* venissero nuovamente editi, colla sola aggiunta della legislazione posteriore, piuttosto che farne un libro completamente nuovo, il Pontefice così si rivolge: "*non senza ragione abbiamo evitato di mantenere l'uso dei nostri Predecessori a questo proposito: ciò abbiamo fatto per evitare di dover distruggere un numero infinito di libri per poi doverli far completamente di nuovo con enorme dispendio di fatica e di denaro*". Infine, abroga tutte le Decretali e i suoi Predecessori che non si trovano nel *Liber Sextus*, o che in esso non siano specialmente riservate: "*con Autorità apostolica quindi diamo mandato alla vostra Università, affinché un tale Libro, redatto con tanta maturità, a voi inviato tramite la Nostra Bolla, ricevuto con affetto sincero, sia usato d'ora in poi nei tribunali e nelle scuole: non accogliendo, né dando valore a nessun'altra Decretale o Costituzione di qualunque Romano Pontefice Nostro Predecessore, dopo la promulgazione del libro succitato, che non sia inserita o confermata in maniera speciale da questo*".

Mosso da non diverse considerazioni, GIOVANNI XXII aggiunse ai sei libri delle Decretali le costituzioni del suo predecessore Clemente V, che, col titolo di *Clementinae*, dal nome dell'autore, furono promulgate ad Avignone con la Bolla *Quoniam nulla* datata il 25 ottobre 1317.

Quando infine nel 1500 il *Corpus iuris canonici* venne ristampato a Parigi, GIOVANNI CHAPPUIS, curatore dell'edizione, aggiunse sia le venti Decretali *Extravagantes* di Giovanni XXII, che fin dall'anno 1325 erano apposte alle *Clementinae* a mo' di appendice, sia le settanta Decretali *Extravagantes* degli altri Pontefici, chiamate allora *Extravagantes communes*, che si soleva allora porre nelle edizioni del *Corpus iuris canonici*, come appendici. Ad entrambe le raccolte *Extravagantes*, in quanto raccolte, non venne mai data l'approvazione della Sede Apostolica; sta di fatto tuttavia che le *decretali* raccolte in entrambe, in quanto autentiche e emanate per tutta la Chiesa, continuavano, per tutta la Chiesa, a mantenere il valore giuridico, a meno che non constasse che fossero state abrogate.

Queste erano propriamente le raccolte dello *ius novum*, nelle quali constava il cosiddetto *Corpus Iuris Canonici*, anche se alcuni negavano che vi si potessero comprendere le *Extravagantes* e le *Extravagantes communes*, dal momento che al *Corpus Iuris*, furono aggiunte solo per iniziativa privata. Gregorio XIII poi nel 1582 ordinò che si facesse dello stesso *Corpus Iuris Canonici* un' edizione accuratissima.

A partire dall'anno 1500 fino alla convocazione del Concilio di Trento, non fu compilata nessuna raccolta, né pubblica né privata. Il Concilio di Trento, al quale la Chiesa Cattolica è debitrice della emendazione della disciplina cristiana ereditata dal

MedioEvo, inizia lo *ius novissimum*; i suoi Atti però debbono essere considerati una raccolta importantissima di canoni sulla fede e sui costumi.
Il già citato GREGORIO XIII, dopo aver curato la nuova edizione del *Corpus Iuris Canonci*, stabilì che si redigesse una raccolta comprendente i canoni pontifici emanati prima del Concilio di Trento, e che non erano compresi nel *Corpus iuris* giacché esso terminava o con le *Clementinae*, o al massimo con le *Extravagantes* di Giovanni XXII e le *Extravagantes communes*, come nell'edizione parigina del 1500. Lo studio della questione, affidato a tre Cardinali, fu interrotto dalla morte del Pontefice nell'anno 1585, ventiduesimo dalla conclusione del Concilio Tridentino. Fu SISTO V, con l'alacrità che gli era propria, a continuare il lavoro iniziato dal suo Predecessore, affidandone l'incarico al cardinale Pinellio, affiancato da alcuni dottissimi colleghi e collaboratori: tuttavia, sopraggiunta in corso d'opera la morte di Sisto V, toccò a CLEMENTE VIII di porvi termine. Il 1° agosto 1598, il Cardinale Pinellio, offrì al Pontefice il volume titolato *Sancitssimi D.N. Clementis Papae VIII Decretales*, tuttavia questa nuova raccolta, che pur era costata tanti sforzi, mai ottenne, e non si sa la ragione, l'approvazione, né la promulgazione. Anche il *Liber Septimus Decretalium*, edito a Lyon nel 1590 per iniziativa privata dal giureconsulto PIETRO MATTHEIS, pur posto in appendice a molte edizioni del *Corpus Iuris Canonici* non ottenne mai l'approvazione della Sede Apostolica, ché anzi fu ascritto all'Indice dei Libri Proibiti.
Tale materia è rimasta immutata fino ai giorni nostri; con l'eccezione di BENEDETTO XIV che seguendo le orme dei Predecessori, volle raccogliere e promulgare le Costituzioni che aveva emanato nel primo sessennio del pontificato, per mezzo della lettera indirizzata ai maestri ed uditori dell'università di Bologna: nessuno dubita dell'autenticità di questa parte del *Bullarium Bendictinum*.
Il restante *Ius novissimum* era contenuto nel *Bullarium Romanum*, che edito più volte a cura di privati, terminava con gli atti di Gregorio XVI. Si devono tuttavia aggiungere le leggi dei Pontefici più recenti, le regole della Cancelleria Apostolica, i decreti e i responsi delle Sacre Congregazioni e dei Tribunali della Curia Romana. È pur noto che i responsi delle Congregazioni preposte ai sacri Riti e alle Indulgenze, sono state raccolte in maniera autentica.
Tale la condizione in cui versava il diritto canonico in questi ultimi anni. Da quanto detto appare evidente che la felicissima intuizione di Innocenzo III, di Onorio III, di Gregorio IX, di Bonifacio VIII e di Giovanni XXII, volta ad offrire alla Chiesa i sacri canoni in una collezione unica, affinché il popolo cristiano li potesse conoscere con maggior facilità e osservare con più attenzione, era stata accantonata, anche se le motivazioni per attuarla non solo permanevano, ma col procedere del tempo addirittura aumentavano. Se, infatti, fino ai nostri tempi, qualcuno avesse desiderato prendere in esame cosa la Chiesa avesse stabilito attorno ad un certo soggetto di disciplina, sarebbe stato costretto a compulsare quelle numerose fonti che abbiamo enumerato. Pertanto è evidente quanto complicato fosse lo studio del diritto canonico: e sarà ancora più chiaro se si pone attenzione alle seguenti considerazioni:
1° Nel Bollario, nelle collezione dei decreti e dei responsi delle Sacre Congregazioni e dei Tribunali ecclesiastici, negli Atti del Concilio di Trento, negli Atti dei Romani Pontefici che succedettero a Gregorio XVI, si segue unicamente l'ordine cronologico; nel *Decretum Gratiani*, nemmeno quello; manchevole e incompleto per le altre parti del *Corpus Iuris canonici*; per esempio sulle cause che impediscono la sacra ordinazione, che è un argomento abbastanza complesso, si tratta nei libri I, III e IV, ora in maniera lacunosa imprecisa, ora senza alcun riferimento al contesto.
2° Tra i documenti che afferiscono alle fonti del diritto canonico, alcuni non sono di nessuna utilità, e spesso costituiscono un ostacolo allo studio del diritto canonico, dal

momento che o in molti casi ripropongono il medesimo argomento, o non contengono nessuna legge propriamente detta.
3° Alcuni documenti indicano risposte date a casi singoli, dalle quali sarebbe opportuno trarre e formulare una legge comune e generale, in esse si trovano molte cose superflue, e troppe cose, spesso le più difficile, lasciate a privata interpretazione.
4° Su certe materie la legislazione canonica taceva del tutto; pertanto o bisognava ricorrere al diritto romano (come ad esempio per stabilire dopo quanto tempo una consuetudine otteneva forza di legge), oppure alla giurisprudenza, o alla consuetudine, o ancora ai responsi della dottrina (come ad esempio per definire la nozione del quasi domicilio).
5° rimanevano nelle fonti molte leggi, anche se erano abrogate per l'intero orbe cattolico a causa di una consuetudine contraria o per una legge successiva, o erano ridotte a una legge meramente particolare, causando un'enorme confusione in sede di studio. Per dare conferma con un esempio, nel diritto comune si stabiliva che i vescovi fossero eletti dall'ordine dei canonici, e quasi tutte le sezioni dal titolo *de electionibus* si riferivano a quest'uso, anche se al giorno d'oggi tale legislazione ha valore solamente in alcune diocesi della Germania o della Svizzera; la gran parte della legittima procedura che, secondo le prescrizioni tanto del secondo Libro delle Decretali di Gregorio IX quanto del libro *Sextus*, doveva essere seguita nei tribunali ecclesiastici, è andata completamente in disuso; i Concordati che la Sede Apostolica ha stipulato con i governi degli Stati dopo il perfezionamento del *Corpus Iuris Canonici*, hanno mutato in qualche parte il diritto comune.
Stando così le cose, sembra che non si potesse parlare del diritto canonico (come Livio faceva in riferimento allo *ius romanum*), se non come un "*cumulo immenso di leggi ammucchiate le une sulle altre*"(1. III, c.34); né del resto ci si poteva stupire se coloro che pur si erano dedicati tutta la vita allo studio dei sacri canoni, non di raro erano all'oscuro se esistesse o meno una legge per regolare una qualche materia, oppure se una legge fosse ancora in vigore, o in che senso la si dovesse interpretare, e ciò persino in materie di grande importanza e attualità. Perciò il dedicarsi allo studio serio del diritto canonico, se si voleva attingere la dottrina più pienamente alle fonti e non alle esigue derivazioni, era cosa possibile solo a pochi nel Clero, i quali avessero avuto, oltre un'intelligenza naturalmente orientata a tali studi, la calma necessaria, e la possibilità di accedere a buone biblioteche, sebbene, al contrario, secondo la testimonianza di Graziano, Papa Celestino così si rivolgesse ai vescovi di Puglia e Calabria: *"A nessun sacerdote è lecito ignorare i sacri canoni, o fare qualcosa che defletta dalle regole sei Santi Padri*"; e Gregorio IX, nel *De Consitutionibus* l.I, tit. 2 "*quanto stabilito dai canoni sia osservato da tutti, e nessuno segua negli atti e nei giudizi ecclesiastici la propria opinione, ma la loro autorità*". Anche ai nostri tempi la Sede Apostolica non ha mai cessato di raccomandare questo genere di studi, e spesso ha dovuto lamentare che in non poche diocesi rimanesse inevaso quanto stabilito sull'argomento. È da dirsi, tuttavia, che la causa di una tale incuria e negligenza la si dovesse in parte attribuire allo stato, or ora esposto, in cui versava il Diritto canonico.
Infine bisogna aggiungere un altro elemento di non poca importanza: alcune leggi, pur estremamente opportune al momento della loro emanazione, cambiati tempi e situazioni, risultavano difficili da osservarsi, o meno attinenti alla salvezza delle anime: appariva urgente quindi correggerle, secondo l'uso costante della Chiesa in che in queste situazioni sa di essere una società costituita per gli esseri umani. Il Concilio Lateranense IV, ad esempio, aveva stabilito l'impedimento di consanguineità fino al quarto grado in linea collaterale, poiché "*generalmente nei gradi ulteriori, la proibizione non può essere osservata senza gravi difficoltà*"; ma

per lo stesso motivo non pochi in tempi successivi pensarono di restringere lo stesso impedimento al solo terzo grado. Da più parti inoltre veniva richiesto che sia le leggi del decreto *Tametsi,* sia quelle che vigevano circa il digiuno e l'astinenza fossero temperate in maniera più corrispondente e confacente all'epoca nostra, e così via.
Tutto ciò considerato, non sembra strano che già da tempo fosse convinzione comune dei canonisti e di molti vescovi del mondo cattolico, che il diritto canonico doveva essere finalmente ordinato in una nuova forma.
I Padri del Concilio Vaticano si fecero interpreti del desiderio comune. I Vescovi, infatti, fin dal 1865, scrivendo in risposta alla lettera emanata dalla Sede Apostolica per la celebrazione del Concilio Ecumenico, supplicarono il Pontefice Massimo di voler prendere in esame una questione, destinata ad una così generale utilità per la Chiesa; e, una volta radunati in Concilio, non hanno lasciato cadere quanto richiesto.
Per primi i vescovi della regione Napoletana, chiesero un'ordinata redazione dei canoni: "*risulta necessario preparare una nuova edizione del Corpus; e anzitutto per ciò che riguarda il procedimento nelle cause, perché possa risultare molto più veloce*".
A questi seguirono molti Vescovi Francesi: *"è evidentissimo, già da tempo risaputo e da tutti richiesto, che una buona revisione e riforma del diritto canonico risulta necessaria e fortemente urgente; tanto più che a causa di così molteplici e gravi mutamenti dell'umana società, moltissime leggi, sono divenute ora inutili, ora impossibili o difficilmente osservabili. Della vigenza di un gran numero di canoni si è del tutto incerti. Inoltre in tanti secoli il numero di leggi ecclesiastiche è così cresciuto e ha dato vita a collezioni così grandi, che in un certo senso potremmo ripetere: SIAM SOMMERSI DALLE LEGGI. Ciò comporta* che *lo studio del diritto canonico sia affetto da quasi infinite e inestricabili difficoltà, dando amplissimo luogo a controversie e litigi; e le coscienze, angustiate da mille scrupoli, siano portate alla fine a disprezzare la legge.*
Bisogna quindi che il Concilio si applichi a questa riforma del diritto canonico; e perché questo possa avvenire in maniera conveniente:
1°Il Concilio dovrebbe esprimersi sulle materie proprie e che più abbisognano di riforma, similmente dovrebbe indicare con quale principio e su quali concetti fondamentali bisogni portare avanti la riforma del diritto.
2° Si dovrebbe istituire una speciale Commissione (congregazione) di teologi e canonisti preparati, e di uomini con esperienza pratica di governo, scelti da tutte le nazioni, i quali esaminino in profondità la legislazione canonica, e eliminato ciò che sembri opportuno eliminare, modificato ciò che va modificato, e fatte le debite aggiunte, producano un nuovo Corpus Iuris, che, più rispondente alle condizioni odierne della Chiesa, e ordinato secondo titoli, capitoli ed articoli sulla base delle materie, sia proposto per essere esaminato ed approvato da questo Concilio, o da un altro da convocare".
Questa, inoltre l'opinione dei vescovi della Germania: "*Dal momento che nel Corpus Iuris canonici si trovano molte disposizioni che non hanno più alcun vigore al presente, è massimamente desiderabile che si formuli una nuova collezione con quei canoni che hanno ancora vigore, tralasciando tutti quelli che si riconoscano come ormai abrogati*".
I vescovi Belgi esortavano: "*Al termine del Concilio Vaticano, Il Santo Padre voglia affidare agli uomini più dotti nei sacri canoni il compito di redigere l'intero complesso delle leggi ecclesiastiche in un nuovo Codice, adattato alla prassi odierna, e ordinato in vari titoli, capitoli, ecc. a secondo della varietà delle materie*".
I Vescovi delle province del Quebec e di Halifax: "*si richiede che a cura del Romano Pontefice, una volta terminato il Concilio Vaticano, si faccia una codificazione di*

tutto il diritto ecclesiastico, con tutte quelle *integrazioni e quei mutamenti che sembreranno i più utili ed adatti all'odierno stato delle cose.*
Ragioni della richiesta: 1° la conoscenza di questo diritto sarebbe più facile e diffusa, poiché ora esso consta di un *numero innumerevole di costituzioni e canoni. 2° Molte disposizioni son cadute in desuetudine, o son divenute impossibili, o possono essere cambiate in ordine al massimo bene della Chiesa*".
Ancora molti Vescovi dell'Italia centrale: "*Si chiede che il Corpus Iuris Canonci sia attentamente riveduto, per evitare agli studiosi della scienza canonica l'arduo compito di districarsi nella mole di quelle leggi, che ormai sono desuete*".
Ancora, trentatre vescovi di varie regioni dell'orbe sottoscrissero questa richiesta: "*Affinché le leggi ecclesiastiche dimostrino universalmente la loro efficacia sui costumi, sulla vita e sugli istituti dei popoli cristiani, nulla sembra più adatto, nulla più opportuno dell'ordinarle sapientemente in un unico codice, a norma del quale il sacro diritto sia applicato in tribunale e portato nelle scuole e religiosamente tradotto nella vita quotidiana. Necessità sulla quale i Romani Pontefici, ogniqualvolta ne abbiano avvertito il bisogno, non hanno mai mancato di far valere la loro vigilanza e prudenza. A ciò mirò Innocenzo III, a ciò Onorio III, la accesissima preoccupazione dei quali nel curare le collezioni delle decretali, è pienamente confermata da testimonianze chiarissime. Chi poi ignora quanto abbia ben meritato circa la sacra giurisprudenza Gregorio IX, sotto gli auspici, l'opera e l'autorità del quale fu edito un amplissimo codice di diritto pontificio? Né minore gratitudine bisogna avere nei confronti di Bonifacio VIII, che arricchendo con un'amplissima, e, anzitutto, opportuna integrazione l'opera di Gregorio IX, la perfezionò.*
Ma questo provvido zelo dei Sommi Pontefici, sebbene soddisfacesse pienamente al bisogno dei tempi antichi, mostra ai nostri giorni ampie lacune. Né ad alcuno deve sembrar strano, se porrà mente un poco al fatto che le leggi ecclesiastiche vadano opportunamente adattate al variare delle condizioni temporali, di modo che cambino col trascorrere degli anni, e aumentino coll'apparire di nuovi problemi. Perciò molte costituzioni dei Romani Pontefici e decreti dei Concili non sono stati ancora compresi nel Corpus Iuris Canonici, sicché interessa massimamente sia ai tribunali sia alla scienza del diritto che essi non rimangano più a lungo vaganti. Quanto più, infatti, essi rimangono sparsi in molti documenti, come membra staccate di un unico corpo, tanto più risulta difficile, in considerazione dell'ampiezza del mondo cristiano, che siano conosciute perfettamente da tutti; e dove pur siano conosciute, sono necessarie lunghe ricerche (cosa appannaggio di pochi) per comprendere le circostanze e per evitare la confusione di materia e di tempo nella loro interpretazione.
Con matura riflessione, si chiede con profonda umiltà e premura al Santissimo Signor nostro Pio IX, che, richiesta l'opera e l'intelligenza degli uomini più preparati dei nostri tempi, si degni di redigere un nuovo *codice di diritto canonico e di promulgarlo con l'Autorità Apostolica. Opera senz'altro difficile, ma quanto più difficile, per ciò stesso tanto più degna di un tale Pontefice*".
L'urgenza di tale problema, ben nota alla stessa Sede Apostolica, certamente non poteva se non concedere, davanti al voto e alle richieste di tanti pastori della Chiesa, almeno in quelle materie che propriamente attenevano alla disciplina e sembravano più urgenti. Con quest'intenzione certamente Pio IX diminuì con la costituzione *Apostolicae Sedis*, il numero delle censure *latae sententiae*; Leone XIII, emanò le costituzioni *Officiorum* e *Conditae a Cristo*, delle quali la prima dava indicazioni su di una più equa e accurata edizione, o proibizione dei libri, l'altra stabiliva le leggi con le quali dovessero reggersi le Congregazioni religiose di voti semplici; inoltre la

Sacra Congregazione *pro Episcopis et Religiosis*, in data 11 giugno 1880, emanò l'Istruzione "*de modo quo oeconomice procedere debent Curiae ecclesiasticae in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum*". Tuttavia, dal momento che il resto della legislazione canonica rimaneva nello stato di prima, i Vescovi e non pochi dei Padri Cardinali continuarono le pressioni sulla Sede Apostolica, affinché si emendasse il diritto canonico e lo si componesse in un ordine più adatto, prendendo esempi da tutti gli stati più moderni, sull'esempio di Gregorio IX che non aveva esitato ad imitare Giustiniano.

Il Papa Pio X, di felice memoria, che ancor prima di giungere al Pontificato, aveva ben conosciuto quanti vantaggi avrebbe arrecato alla Chiesa una tale riforma, considerato che il tempo era ormai propizio per dar mano a quest'impresa, dopo aver convocato più di una volta, all'inizio del mese di marzo del 1904, i Cardinali di S. R. C. che si trovavano nell'Urbe, per chiedere il parere su tale argomento, una volta che gli Eminentissimi ebbero approvato l'intenzione, manifestò all'Orbe cattolico, con la lettera *Arduus sane Munus*, datata il 19 dello stesso mese, la sua volontà, che già da tempo era nel desiderio comune, *"che tutte le leggi della Chiesa, emanate fino ad oggi, redatte con un ordine chiaro, siano raccolte assieme, eliminate quelle che erano state abrogate o superate, e adattate le altre, dove ci fosse bisogno, in maniera più appropriata ai nostri tempi*". E perché ciò fosse condotto a termine, con scienza certa e deliberazione matura, stabilì con un *motu proprio* quanto segue:

"*I° Costituiamo un Consiglio, o, come si dice, una Commissione Pontificia, alla quale incomberà tutta la gestione e la cura dell'opera, essa consterà di alcuni Cardinali di Santa Romana Chiesa, designati nominalmente dal Pontefice.*

II° Lo stesso Pontefice presiederà tale Consiglio, o, in assenza del Pontefice, il decano tra i cardinali presenti.

III° Si prevede un numero appropriato di Consultori che i Padri Cardinali vorranno scegliere tra gli uomini più dotti in diritto canonico e teologia, con l'approvazione del Romano Pontefice.

IV° In tale importantissima opera vogliamo inoltre che l'intero Episcopato, si senta partecipe e collabori circa l'opportunità della definizione delle norme.

V° Una volta che saranno stabiliti i principi da seguirsi in un tale studio, i Consultori prepareranno il materiale, daranno il loro parere su questo nelle riunioni, sotto la presidenza di Colui al quale il Sommo Pontefice avrà affidato il compito di Segretario del Consiglio dei Cardinali. I Padri Cardinali quindi matureranno la loro decisione a partire dall'opera e dalle opinioni di questo. Tutto finalmente sarà portato al Pontefice, perché riceva l'approvazione legittima".

Nel frattempo, seguendo la lettera che abbiamo citato, per far partecipare tutti i Vescovi a un lavoro così imponente e difficile, che però favoriva il bene di tutta la Chiesa, il Pontefice volle anzitutto che il Cardinale per gli Affari Pubblici, con la lettera del 25 marzo di quell'anno, data a tutti e singoli Arcivescovi dell'Orbe cattolico, desse loro mandato perché, una volta sentiti i loro suffraganei e gli altri eventuali Ordinari che componevano il sinodo provinciale, segnalassero quanto prima (non oltre quattro mesi dal ricevimento della Lettera), alla Santa Sede, se e quali parti del diritto vigente, a loro avviso, avessero bisogno di cambiamento o di correzione. Inoltre si concedeva ai Vescovi delle singole nazioni di inviare, a loro spesa, a Roma uno o due canonisti o teologi tra i più preparati, eletti dal consenso comune, perché fossero aggregati al collegio dei consultori. Se poi lo preferivano, potevano scegliere uno tra quei consultori che erano già stati scelti dai Padri Cardinali e trasmettere a lui le opinioni da manifestare nella riunione dei consultori; o ancora nominare qualcuno della propria nazione, che pur rimanendo fuori dell'Urbe potesse prestare per lettera aiuto alla commissione. Quanto concordemente deciso sull'argomento, i Vescovi

delle singole nazioni, lo avrebbero comunicarono alla Santa Sede tramite la rispettiva Sede più antica o dignore.
Quindi il Pontefice istituì il Consiglio, o Commissione, di cui nella lettera *Arduus sane Munus*, e vi ascrisse i Padri Cardinali, Serafino Vannutelli, Antonio Agliardi, Vincenzo Vannutelli, Francesco Satolli, Mariano Rampolla del Tindaro, Gerolamo M. Gotti, Domenico Ferrata, Francesco di Paola Cassetta, François Dydier Mathieu, Casimiro Gennari, Beniamino Cavicchioni, Andreas Steinhuber, Francesco Segna, José Calasanz Vives y Tuto, Felice Cavagnis e Raphael Merry del Val. Dopo non poco tempo, perché il lavoro procedesse più velocemente e facilmente, il Pontefice deliberò di costituire un altro peculiare Consiglio, e in esso cooptò i Padri cardinali, Domenico Ferrata, Felice Cavagnis, Beniamino Cavicchioni, Casimiro Gennari e José Calasanz Vives y Tuto; sostituì quanti poi morirono con i cardinali Sebastiano Martinelli, Gaetano de Lai, Basilio Pompili, Willhelm van Rossum, Vincenzo Vannuttelli, Michele Lega e Filippo Giustini.
Il Pontefice scelse anche il cardinale Pietro Gasparri, allora Arcivescovo del titolo di Cesarea, e Segretario della Congregazione preposta agli Affari Ecclesiastici Straordinari, quale segretario della commissione; a lui affidò l'intera opera che si dice di cancelleria, e la cura di stampare ciò che c'era bisogno a mezzo della officina tipografica vaticana.
Il Pontifico Consiglio, anzitutto si prese cura di radunare attorno a sé, con l'approvazione del Romano Pontefice, i consultori idonei; la scelta cadde sia su i più esperti tra i Prelati della Curia Romana; sia sui più insigni esponenti del clero regolare, sia su altri cultori delle sacre discipline, cosicché in breve si formò, tra gli italiani e gli stranieri, un Collegio amplissimo, al quale fu preposto, come da mandato del Pontefice, lo stesso cardinale Gasparri. Perché poi il lavoro procedesse più speditamente, nell'ambito dello stesso collegio si sono formati e costituiti due gruppi di lavoro, o come si dice commissioni, che diedero una tale prova di diligenza e studio nella ricerca e nella redazione dei canoni, da andare al di là di ogni aspettativa. Ciò tuttavia non impedì che, ogni qualvolta si terminasse qualche parte più importante del Codice, s'inviasse un esemplare a tutti i Consultori, perché se qualcuno trovava qualcosa degno di particolare considerazione, lo comunicasse per iscritto. Inoltre accanto ai Consultori, furono di valido aiuto alla preparazione dell'opera molti canonisti e teologi, sia italiani sia esteri, i quali, benché non risiedessero a Roma, ebbero il titolo di Collaboratori.
Una volta costituiti i gruppi particolari, o commissioni, si stabilì un regolamento, approvato dal Sommo Pontefice l'11 aprile di quello stesso anno, con il quale si prevedeva la normativa sulla base della quale svolgere il gravissimo lavoro, e regolare l'opera delle medesime commissioni. Quella stessa legge prevedeva che gli Istituti ecclesiastici o Religiosi, potessero immediatamente accondiscendere alla richiesta di libri presenti nelle proprie biblioteche o cataloghi, senza alcuna interdizione o censura, tolti *ad opus* dall'autorità pontificia; inoltre che i Consultori tenuti all'obbligo di Coro, perché non mancasse il tempo per portare avanti un impegno così importante, e allo stesso tempo perché non dovessero lamentare alcuna perdita per l'inadempimento del loro ufficio, potessero assentarsi nelle ore nelle quali avrebbero dovuto presenziare al coro, e tuttavia continuassero a ricevere il cosiddetto gettone di presenza.
Non appena arrivarono alla Sede Apostolica i *desiderata* dei Vescovi, secondo il desiderio del Sommo Pontefice, e dopo averli esaminati con diligenza, si iniziò la discussione su quale divisone si dovesse fare di tutta la materia, e si decise di adottare quella divisone, che, generalmente considerata, può giustamente dirsi la più tradizionale nel diritto canonico, con la regola tuttavia, che tale divisone fosse

considerata *ad tempus*, di modo che nulla ostasse il correggerla, qualora lo richiedesse il bisogno, ovvero apparisse chiaro, una volta terminato il Codice, che le materie abbisognavano di una nuova disposizione.
Immediatamente vennero scelti tra i Consultori e i Collaboratori, quanti avrebbero dovuto comporre e preparare le singole parti del Codice, delle quali si sarebbe poi dovuto disputare nei singoli gruppi. È motivo qui di grande soddisfazione ricordare che coloro sui quali cadde la scelta portarono a termine il loro lavoro con la più ampia dedizione. Ciascun capitolo dello schema, come per esempio *de baptismo*, *de sepultura ecclesiastica*, etc., è passato per due volte davanti ai Consultori e ai Collaboratori, o, se l'importanza della materia lo richiedeva, anche tre o quattro volte, sempre tuttavia in modo che l'uno ignorasse il nome dell'altro o degli altri che si occupavano dello stesso argomento. Essi poi facevano parte rispettivamente dell'uno o dell'altro dei due gruppi di lavoro, o Commissioni, ai quali inviavano i loro scritti per la discussione; tutti, infine, erano tenuti, vincolati dal segreto Pontificio, a inviare il proprio *votum*, al card. Gasparri, il giorno prima della data stabilita.
Queste erano le disposizioni proprie per i Consultori e i Collaboratori, del regolamento che abbiamo ricordato:

"I° Il Codice comprenda solamente le leggi che riguardano la disciplina. Nulla impedisce tuttavia che nel Codice si possano o si debbano trovare alcuni principi che si riferiscano al diritto naturale o alla stessa Fede.

II° Il Consultore, o altro esperto, ricerchi le leggi disciplinari della Chiesa, tralasciando quelle desuete o abrogate, che si trovano nel *Corpus iuris*, nel Concilio Tridentino, negli atti dei Romani Pontefici, nei decreti delle Sacre Congregazioni Romane e dei Tribunali Ecclesiastici; esse poi siano redatte in canoni contenenti solamente la parte dispositiva, e, se sembra opportuno, siano eventualmente divise in paragrafi.

III° Il Consultore, o altro esperto, nel redigere i canoni si riferisca fedelmente, ove possibile, alle parole trovate nei documenti, curando egualmente la brevità e la chiarezza, e aggiunga le altre parti della documentazione che sembrino necessarie a chiarire la materia, indicandone accuratamente la pagina, il volume, l'edizione.

IV° Il Consultore, o altro esperto, di fronte alle varie opinioni di dottrina su di una materia importante e pertinentemente ai fini dell'opera, proponga una sua opinione documentata e definitiva.

V° Nel caso in cui il Consultore, o altro esperto, ritenesse opportuno o necessario mutare qualcosa del diritto vigente, rediga il canone, dando avviso dei cambiamenti, e spiegandone brevemente le ragioni. Lo stesso si faccia laddove ritenesse di introdurre qualcosa di nuovo.

VI° Si usi sempre il Latino, ed esso sia degno, per quanto è possibile, di quella maestà delle sacre leggi, che è cosi felicemente resa dal diritto romano".

In conformità a questa pianificazione, le singole Commissioni hanno iniziato a lavorare dal 13 novembre 1904. L'una si riuniva il giovedì, l'altra la domenica di ogni settimana, ciascuna dovendo discutere di cose diverse. Il Presidente, poi, chiedeva ad ogni Consultore, uno per volta, l'opinione sui singoli canoni proposti in ciascuno dei voti stampati, e, una volta che ciascuno aveva liberamente dato il proprio parere, esso

veniva registrato con diligenza dal segretario. È chiaro che se il medesimo argomento fosse stato presentato alle singole commissioni la settimana seguente, senza che vi fosse stata apportata alcuna novità, si sarebbe proseguiti, per evitare una confusa ripetizione di discussioni, e che non si progredisse con il lavoro. Pertanto, per evitare ogni polemica, lo stesso Presidente produceva adeguatamente uno schema derivandolo dai vari schemi dei canoni, in ragione dei *votum* e delle opinioni di ciascun Consultore con l'aggiunta o la soppressione di ciò che gli sembrava opportuno togliere o integrare, di modo che, stampato velocemente, potesse essere immediatamente studiato a casa dai Consultori, e la settimana seguente esaminato in comune. E così, fino a che i Consultori non si fossero accordati sulla formula con la quale comporre il canone. Pertanto non si può trovare nulla nel nuovo Codice che non sia passato sotto attento esame, per quattro o cinque volte, nel modo appena descritto, o addirittura dieci o dodici, se ci si trovava di fronte a una complessa difficoltà. Se poi nella composizione di un canone mancava l'unanimità, il canone veniva redatto sull'opinione della maggioranza, o a norma del diritto vigente, indicando tuttavia la opinione della minoranza, o quella differente dal diritto costituito. Lo Schema così composto dalla Commissione speciale, veniva inviato a tutti i Consultori del Collegio, perché ognuno desse il suo parere per iscritto, e lo inviasse entro una data fissata all'E.mo Cardinal Gasparri. Nel frattempo, gli Em.ssimi Padri del Consiglio speciale, di cui abbiamo parlato prima, venivano informati almeno per la seconda volta, de schema e delle opinioni dei Consultori del Collegio, che lo stesso Card. Gasparri aveva già prima esaminato, e apponevano il loro ultimo suffragio.

Le parti del nuovo Codice stavano giungendo gradatamente alla fine quando il Sommo Pontefice Pio X ordinò che si richiedesse il parere sul lavoro fatto ai Vescovi di tutto l'Orbe cattolico, e si chiedesse pure il parere anche a quei superiori maggiori degli Ordini Regolari, che legittimamente sono convocati nel Concilio Ecumenico. Inviati quindi a tutti i Vescovi, dapprima il primo e secondo libro del Codice, poi il terzo e il quarto, quindi ancora il quinto, essi furono esortati restituire i volumi alla Sede Apostolica nel tempo stabilito, aggiungendo per iscritto quei pareri che sarebbero loro sembrati più opportuni. Questi, poi, una volta attentamente esaminati e redatti in un unico documento dall'Em.mo Gasparri, furono presentati agli Em.mi Padri del Consiglio Speciale, perché vedessero cosa si dovesse, o potesse, cambiare, con riferimento ai desideri dei Vescovi.

Mentre poi il Codice veniva rielaborato da un lavoro indefesso, si verificarono gravissimi avvenimenti: scoppiò cioè questa terribile guerra, nella quale è coinvolta quasi tutta l'Europa, e, nel dolore e nello sgomento dell'intero Orbe cattolico, concluse la sua santissima vita il Sommo Pontefice Pio X, vero autore e ispiratore della grande opera di redazione del Codice. La morte del Pontefice e la forza dell'incendio bellico, che dopo dieci mesi si era propagato anche in Italia, causarono inizialmente un certo ritardo, ma, dopo l'elezione alla cattedra di Pietro del Papa Benedetto XV, si riaccese la lieta speranza che a breve il lavoro sarebbe stato portato a termine, avendo il Beatissimo Padre, fin dai primi giorni del suo pontificato, manifestato tale intenzione. Pertanto, con la guida e il patrocinio dello stesso Pontefice, si perseverò nel portare avanti i lavori, fino a che, all'inizio del terzo anno di pontificato, si giunse felicemente e secondo i desideri al completamento del nuovo Codice.

Il Beatissimo Padre, dopo averlo esaminato con giudizio maturo, e averlo approvato, con la Costituzione *Providentissima mater Ecclesia*, datata il 27 maggio 1917, festa di Pentecoste, lo promulgò e decretò che avesse forza di legge per l'intera Chiesa dalla Pentecoste dell'anno seguente, 19 maggio 1918.

Ecco quindi il nuovo *Codex Iuris Canonici*, edito dall'Editrice Vaticana, del quale nulla si può desiderare di meglio circa la chiarezza dell'edizione.
Così dunque alla fine, con l'aiuto di Dio, per l'opera protrattasi per dodici anni, di tanti uomini dottissimi, atteso dall'intera famiglia cattolica, il primo Codice delle leggi ecclesiastiche è stato emanato. Il Sommo Pontefice Benedetto XV, che Dio lo salvi a lungo, confida che tale promulgazione favorisca massimamente la stabilità della disciplina ecclesiastica. Voglia concederlo il Benignissimo Iddio per intercessione della Beata Vergine Maria, dello Sposo suo San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale, e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.